

**Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) -
procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13259 del 26/06/2015**

Estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese - Responsabilità dei soci nei confronti del fisco - Condizioni - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13259 del 26/06/2015

Società - di capitali - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13259 del 26/06/2015

La cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio "sui generis", in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13259 del 26/06/2015